



# QUESTURA DI BERGAMO

## UFFICIO DI GABINETTO

(e-mail: [gab.quest.bg@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.bg@pecps.poliziadistato.it))

Bergamo, 11 giugno 2021

Ordinanza n. 791  
Catg. A4/2021/Gab.

**OGGETTO: Emergenza COVID 19.**  
**14 giugno 2021 Regione Lombardia – “zona bianca”.**

Sigg. Dirigenti Divisioni Uffici	S E D E
Sigg. Funzionari	S E D E
Sig. Dirigente Commissariato P.S.	TREVIGLIO
^^^	
Sig. Dirigente Ufficio Polizia Frontiera	ORIO AL SERIO
Sig. Responsabile Sezione Polizia Stradale	BERGAMO
Sigg. Responsabili Posti Polizia Ferroviaria	BERGAMO
^^^	TREVIGLIO
Sigg. Comandanti Compagnie Carabinieri	BERGAMO
^^^	ZOGNO
	TREVIGLIO
	CLUSONE
^^^	
Sigg. Comandanti Compagnie Guardia di Finanza	BERGAMO
^^^	TREVIGLIO
Sig. Comandanti Polizie Locali	LORO SEDI
e, p.c.:	
Sig. Prefetto di	BERGAMO
Sig. Vicario del Questore	SEDE
Sig. Comandante Provinciale Carabinieri	BERGAMO
Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza	BERGAMO
Sig. Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria	MILANO
Sig. Dirigente Compartimento Polizia Stradale	MILANO
Sig. Dirigente II Zona Polizia di Frontiera	MILANO



Visto il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica caratterizzata da una costante diminuzione dell'incidenza con livello di rischio basso, la Regione Lombardia, con ordinanza n.779 datata 11 giugno 2021 che si allega in copia, ha dettato "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che colloca, da lunedì 14 giugno 2021 la regione Lombardia in "zona bianca".

Cambieranno, pertanto, alcune regole, soprattutto per quanto attiene agli spostamenti che sono consentiti senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, mentre rimane l'obbligo di indossare i D.P.I. all'aperto ed al chiuso, negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro; resta inoltre in vigore il divieto di assembramento.

Inoltre in zona bianca si avrà, in particolare, la riapertura delle piscine al chiuso, dei parchi tematici e parchi divertimento, delle sale giochi e sale scommesse; non ci sono limiti per quanto riguarda il numero delle persone nei bari e ristoranti all'aperto, fermo restando il distanziamento di un metro fra i tavoli, mentre nei locali al chiuso potranno prendere posto allo stesso tavolo fino ad un massimo di sei persone.

Premesso quanto sopra con decorrenza 14 giugno 2021, tutte le altre attività di controllo dell'osservanza delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica (divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto) saranno garantite durante lo svolgimento degli ordinari compiti d'istituto di specifica competenza, senza la corresponsione dell'indennità di o.p.

Per l'Ufficio di Polizia di Frontiera presso l'aeroporto di Orio al Serio (BG) seguirà separata corrispondenza, precisando che l'indennità di o.p. sarà corrisposta al personale impiegato per il controllo delle autocertificazioni presentate dai passeggeri in arrivo provenienti dai Paesi indicati negli elenchi "C", "D" e "E" dell'allegato 20 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.

Le SS.LL vorranno opportunamente sensibilizzare gli operatori impegnati nei servizi di controllo del territorio, affinché mantengano comunque un atteggiamento vigile e reattivo, **ponendo in essere ogni accorgimento e modalità operativa per la propria e altrui incolumità, soprattutto in materia igienico sanitaria.**

Attesa l'estrema delicatezza dei cennati servizi, si confida nella consueta massima collaborazione, significando che ogni emergente novità di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata alla centrale operativa telecomunicazioni della Questura che riferirà immediatamente al funzionario di turno.

IL QUESTORE  
Maurizio AURIEMMA







## Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 779

Del 11/06/2021

---

Identificativo Atto n. 2747

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33



## Regione Lombardia

---

### IL PRESIDENTE

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

**VISTO** l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni,

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il DPCM 2 marzo 2021 e in particolare l'art. 7, relativo alle misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca;

**VISTO** il documento 21/72/CR04/COV19 approvato il 26 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in merito alle "Zone bianche", come riformulato a seguito del confronto che il Presidente Massimiliano Fedriga ha avuto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in base al quale, "fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in zona bianca relativi all'utilizzo delle mascherine, al distanziamento per scongiurare gli assembramenti, all'aerazione e alla sanificazione e la necessità di assicurare un attento monitoraggio dell'evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali, si ritiene opportuno condividere sin d'ora le seguenti misure per la *zona bianca*:

- Superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività;
- Anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (D.L. n.52/2021 e D.L. n.65/2021) dispone già la riapertura in un momento successivo" e che "il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali",



## Regione Lombardia

---

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 65/2021;

**VISTO** il documento 21/73/CR02a/COV19 approvato il 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto "Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche da inserire nelle ordinanze regionali";

**VISTE** le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali" approvate il 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 65/2021, le predette "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021 che ha previsto che "fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi";

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute dell'11 giugno 2021, con la quale è stata disposta, fra l'altro, l'applicazione a decorrere dal 14 giugno 2021 delle misure della c.d. "zona bianca" al territorio della Regione Lombardia;

### ORDINA

#### Art. 1 (Svolgimento delle attività economiche e sociali)

1. Su tutto il territorio regionale sono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 52/2021 e dal decreto-legge n. 65/2021, per le seguenti attività:
  - a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie);
  - b) piscine e centri natatori in impianti coperti;
  - c) centri benessere e termali;
  - d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso;
  - e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  - f) fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;



## Regione Lombardia

---

- g) eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto- legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
- h) sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
- i) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- j) corsi di formazione,

ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale - ivi comprese, per quanto attiene allo sport, le "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" e le "Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" approvate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri - e di cui alle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali" adottate con l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 citata in premessa.

- 2. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n.52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
- 3. Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.

### **Art. 2 (Disposizioni finali)**

- 1. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.
- 2. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE  
ATTILIO FONTANA